



**COMUNE DI VOGHERA**

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DI  
POLIZIA MORTUARIA  
E SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.23

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in osservanza delle norme vigenti e nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, ha per oggetto la disciplina dei servizi e delle pratiche funerarie successive all'evento morte tenendo conto delle condizioni, delle esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

### Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- **attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
- **avente diritto:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **aventi titolo:** i soggetti che, ai sensi di legge, possono disporre delle spoglie mortali.
- **cadavere:** si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **colombario o loculo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **concessionario:** il "fondatore" del sepolcro, inteso quale soggetto che sottoscrive la concessione;
- **concessione cimiteriale:** atto con il quale si costituisce a favore di un richiedente il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa;
- **cremazione:** riduzione in ceneri del cadavere o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito provvisorio:** luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **diritto d'uso:** è la disponibilità del manufatto destinato alla sepoltura, ed è riservato alla persona del concessionario ed al rispettivo coniuge, ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il 4° grado, ai suoi collaterali entro il 2° grado, nonché agli affini entro il 1° grado.
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero o all'esterno del cimitero, in natura; **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei diecianni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;

- **esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **familiari del concessionario:** ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **giardino delle ceneri:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **sepoltura privata:** è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal comune stesso all'interno del cimitero e di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie. Viene definita anche tomba gentilizia o edicola funeraria
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

### Art. 3 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di governo e di Autorità sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente re-

sponsabile del Servizio deputato all'attività funeraria, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Servizio deputato all'attività funeraria, i Dirigenti responsabili dei Servizi tecnici che hanno competenze in materia cimiteriale, nonché l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Fanno parte integrante del presente regolamento leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti regionali e deliberazioni regionali in materia funebre e cimiteriale.

#### **Art. 4 - RESPONSABILITA'**

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.
2. Il Comune è responsabile della verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e può dunque procedere, in qualsiasi momento, a controlli specifici.
3. Il Comune, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.
4. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta ovvero concessione a terzi.
5. E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, che si svolgono nelle strutture comunali.
6. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nei Cimiteri cittadini e nelle aree di pertinenza, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE**

1. Chi fa istanza o usufruisce di un servizio tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.
2. In caso di eventuali controversie l'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.
3. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria, nonché per gli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

#### **Art. 6 - SERVIZI GRATUITI**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento e precisamente:
  - a) Il trasferimento nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - b) l'inumazione per i cadaveri di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa che siano deceduti nel territorio comunale o che fossero residenti nel Comune alla data del decesso;
  - c) inumazione per i cadaveri per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, di persone che siano decedute nel territorio comunale o che fossero residenti nel Comune alla data del decesso;
  - d) l'esumazione ordinaria in capo comune, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione, per i resti mortali dei defunti di cui ai precedenti punti b) e c);
  - e) il trattamento dei resti mortali dei defunti di cui ai precedenti punti b) e c).

2. Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute nel territorio comunale o in esso residenti al momento del decesso:
  - a) la raccolta e il trasferimento di salma da abitazione inadatta, da pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
  - b) la sosta della salma presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria nella disponibilità dell'Ente, se la persona è deceduta in abitazione inadatta, così come specificato al successivo comma 7 del presente articolo, o per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti di legge e fino alla chiusura del feretro;
  - c) la sosta della salma presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria (qualora nella disponibilità dell'Ente), nel caso di recupero da pubblica via, struttura o altro luogo aperto al pubblico;
  - d) la sosta della salma per cui necessiti accertamento autoptico presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria indicata dal Comune;
3. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa ed il servizio funebre per la salma di persone residenti decedute in territorio comunale o in altro comune, in stato di indigenza o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Nel caso di non residenti gli oneri conseguenti saranno posti a carico dell'ultimo Comune di residenza.
4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato, per i residenti nel territorio comunale, dal competente Servizio sociale del Comune; per i residenti fuori Comune che siano deceduti sul territorio comunale, l'accertamento dello stato avviene d'ufficio.
5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dal decesso.
6. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune.
7. Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro.

#### **Art. 7 - TARIFFE**

1. I servizi e le forniture erogate, sia a domanda individuale, sia disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
2. L'erogazione dei servizi e delle forniture è subordinata al previo pagamento della tariffa
3. Pertanto, salvo che per le ipotesi espressamente previste per servizi gratuiti (art. 6), tutti i servizi cimiteriali e i canoni di concessione sono sottoposti al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Sono previste tariffe anche per le tutte operazioni di dispersioni all'esterno dei cimiteri e/o consegna ceneri;
5. Sono previste tariffe anche per i servizi e le forniture erogate per gli animali d'affezione deceduti e destinati al cimitero degli animali;
6. Le tariffe comunali sono rivalutate ogni TRE anni con provvedimento della Giunta Comunale;

## **TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI**

#### **Art. 8 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO**

1. Per la dichiarazione di morte si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla vigente normativa in materia.
2. L'Ufficiale di stato civile autorizza:
  - a) la inumazione, la tumulazione di cadavere o di nato morto;
  - b) la cremazione di cadavere o di nato morto;
  - c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri;
  - d) l'affidamento dell'urna cineraria ed il relativo recesso.
3. Il Responsabile Servizi Cimiteriali autorizza:
  - a) Le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria e straordinaria;
  - b) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
  - c) la tumulazione e la cremazione di ossa;
  - d) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
  - e) ogni altra operazione cimiteriale.
4. L'A.T.S. competente per territorio autorizza:
  - a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
  - b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili

#### **Art. 9 - PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE**

1. Per il periodo di deposito di osservazione dei cadaveri si rimanda a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali.
2. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a) alla casa funeraria;
  - b) all'abitazione propria o dei familiari.
  - c) alla camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
3. Nei casi di cui al comma 2, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti.
4. In caso di soggetti deceduti sul territorio comunale, in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate presso la struttura indicata dall'organo competente.
5. Ai familiari sarà richiesto, da parte dell'Amministrazione comunale, un corrispettivo per il deposito della salma presso i locali del cimitero per il tempo necessario per procedere alle successive operazioni funerarie.
6. Espletato il periodo di osservazione e prima delle esequie, religiose o civili, su richiesta dell'avente titolo, con spese a suo carico, è possibile il trasporto del cadavere, in cassa chiusa, presso l'abitazione o altro luogo idoneo. Il feretro non potrà permanere presso il luogo autorizzato per un periodo superiore a 24 ore.

#### **Art. 10 - ATTIVITA' FUNEBRE**

1. L'attività funebre nel Comune di Voghera può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa da soggetti in possesso di regolare autorizzazione e secondo le indicazioni del successivo titolo XII.
2. Il Comune detiene un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese di onoranze che effettuano servizi funebri nel territorio comunale, con gli scopi di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione dei servizi richiesti e di monitorare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Per la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione si rimanda alla relativa disciplina.

#### **Art. 11 - TRASPORTO FUNEBRE**

1. Il trasporto funebre è un servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo.

2. L'orario del trasporto e il conseguente arrivo al Cimitero di destinazione devono essere preventivamente concordati tra impresa funebre e ufficio comunale deputato all'attività funeraria, secondo le procedure anche telematiche predisposte dall'Amministrazione comunale.
3. Il trasporto di resti ossei e delle ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale deputato all'attività funeraria.
4. Il trasporto interno ai cimiteri e tra le strutture cimiteriali comunali di cadaveri, di resti mortali, resti ossei e di ceneri deve essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo incaricate dai familiari e comunque con spese a loro carico.
5. I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate. La richiesta di sosta del feretro presso luoghi diversi dall'abituale residenza del defunto deve essere corredata del consenso dell'amministrazione dello stabile o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede sono tributate le onoranze.
6. Non è consentito lo svolgimento di cortei funebri a passo d'uomo, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco o da suo delegato.

#### **Art. 12 - SERVIZIO FUNEBRE**

1. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è perseguibile ai sensi di legge.
2. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da chiunque ne abbia titolo.
3. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto, producendo a tal fine apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all'arrivo del feretro nell'area di sosta individuata all'esterno del Cimitero, di norma coincidente con il piazzale d'ingresso.
5. E' consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l'ordinamento giuridico italiano.
6. Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l'esecuzione di brani musicali possono avvenire esclusivamente fino al piazzale antistante l'entrata e non possono continuare all'interno del Cimitero, salvo apposita autorizzazione del Dirigente del Servizio deputato alle attività funerarie.

#### **Art. 13 - PIANO CIMITERIALE**

1. L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale, al quale è data adeguata pubblicità attraverso i canali istituzionali e che è comunque consultabile presso l'ufficio comunale deputato alla funzione funeraria collocato nel Cimitero urbano.
2. Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

### **TITOLO III**

#### **TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **Art. 14- ELENCO CIMITERI**

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- *Cimitero Maggiore di Voghera;*
- *Cimitero Frazionale di Medassino;*
- *Cimitero Frazionale di Oriolo;*

- *Cimitero Frazionale di Torremenapace;*
  - *Cimitero Frazionale di Campoferro.*
2. Si da atto che nel Comune non insistono cimiteri particolari come definiti al comma 4 dell'articolo 104 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i.

#### **Art. 15 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. Nel Cimitero Maggiore di Voghera sono presenti i seguenti reparti speciali:
- *Famedio militare – I° Campo Sud – Est - sacrario destinato alla conservazione dei resti mortali dei caduti della guerra 1915/18 e della guerra 1940/45;*
  - *Sacrario Partigiani – I° Campo Sud – Ovest;*
  - *Militari del Commonwealth – I° Campo Sud – Est - guerra del 1915/18;*
  - *Ordine religioso cattolico delle suore Agostiniane – I° Campo;*
  - *Ordine religioso cattolico delle suore Benedettine – II° Campo;*
  - *Ordine religioso cattolico delle suore Sacramentine – II° Campo;*
  - *Ordine religioso cattolico dei Padri Barnabiti – II° Campo.*
2. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri, i resti e le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo Comune o in altro sepolcro.
3. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute in circostanze che l'Amministrazione ritenga di particolare ricordo o per calamità o fatti eccezionali.

#### **Art. 16 - AMMISSIONE NEI CIMITERI**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Nei Cimiteri comunali, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti cadaveri, resti, e ceneri, come segue:
- nei campi decennali a rotazione, i cadaveri di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano in vita la propria residenza nel Comune o i cui famigliari, che richiedono l'inumazione, così come individuati all'art. 2 del presente Regolamento, sono residenti nel Comune;
  - nelle sepolture in posti a concessione, i cadaveri di persone che avevano in vita la propria residenza nel Comune o che, al momento del decesso risultavano iscritte in una convivenza anagrafica presso una casa di cura o di assistenza, a seguito di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente a Voghera, secondo quanto previsto dal Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
  - sono stati residenti per almeno 30 anni a Voghera o sono stati residenti a Voghera non oltre 20 anni prima del decesso. A carico degli stessi è prevista l'applicazione di una tariffazione differenziata.
  - indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri comunali.
3. Sono accolti i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, anche su richiesta dei genitori, nonché gli arti e le parti anatomiche riconoscibili dei defunti aventi diritto a sepoltura nei Cimiteri cittadini.

#### **Art. 17 - SEPOLTURE RISERVATE AI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno dei Cimiteri cittadini, l'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno, per servizi resi o che abbiano dato lustro alla città.

#### **Art. 18 - TIPI DI SEPOLTURA**

1. Nei Cimiteri cittadini sono previste le seguenti tipologie di conferimenti:
- a. Campi comuni ad inumazione ;



- b. Aiuole per sepolture private ad inumazione;
- c. Loculi individuali
- d. Loculi ossario/cinerario (5° ampliamento)
- e. Cellette ossario per tumulazione resti mortali;
- f. Cellette cinerarie per tumulazione ceneri;
- g. Reparti ad inumazione per seppellimento feti, prodotti abortivi e del concepimento, bambini di età inferiore ai dieci anni e resti anatomici;
- h. Aree per cappelle gentilizie, edicole funerarie per famiglie, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- i. Giardino delle Ceneri;
- j. Ossario e cinerario comune.

#### **Art. 19 – DIRITTO D’USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, dei resti, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri :
  - a. dell’originario concessionario del sepolcro;
  - b. degli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell’originario concessionario, le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
  - c. del convivente more uxorio dell’originario concessionario o dell’avente diritto.
2. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti morali è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo il relativo ordinamento, le norme previste dallo statuto dell’associazione o ente morale e dall’atto di concessione.
3. I diritti di cui ai commi precedenti possono essere esercitati fino al raggiungimento della capienza del sepolcro.
4. Nel caso di loculi, questi possono contenere al massimo UN feretro e DUE cassetine (ossario/ceneri). Nel loculo individuale è espressamente vietato l’inserimento di sole cassetine (ossario/ceneri).

### **TITOLO IV SEPOLTURE NEI CIMITERI**

#### **Art. 20 - CONCESSIONE CIMITERIALE: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nel rispetto delle previsioni del Piano cimiteriale di cui all’art. 13 del presente Regolamento, il Comune può concedere l’uso di aree e/o manufatti per sepolture a sistema di tumulazione individuale e di famiglie.
2. Le concessioni sono regolate da apposito atto di concessione cimiteriale. Esse sono stipulate:
  - in forma pubblica se hanno ad oggetto le concessioni in uso di Cappelle/Edicole funerarie di famiglia e le concessioni di aree per la costruzione di Edicole Funerarie;
  - in forma di scrittura privata non autenticata se hanno ad oggetto le concessioni di loculi, aiuole, cellette ossarie e nicchie cinerarie.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, differenziata per tipologia di manufatto.
4. La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero soggetto a regime dei beni demaniali, attribuisce al Concessionario il diritto d’uso di una sepoltura o di un’area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.
5. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi dell’art. 953 del Codice Civile.
6. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
  - la natura della concessione e gli estremi dell’atto, con l’indicazione del numero dei posti resi in concessione;
  - la durata della concessione;
  - il/i soggetto/i concessionario/i o, nel caso di collettività, il legale rappresentante pro-tempore;

- il/i nome/i del/dei defunto/i destinato/i ad esservi accolto (ove noto);
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Art. 21 - DURATA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO

1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue già rilasciate (fino al 08/02/1976), tutte le concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata delle concessioni decorre dalla **data del pagamento della concessione** ed è definita come segue:

<i>aree destinate alla costruzione, da parte dei privati, di cappelle/edicole/ tombe di famiglia o a sistema di inumazione</i>	<i>99 anni</i>
<i>loculi</i>	<i>50 anni</i>
<i>cellette per urne cinerarie / cassette per resti ossei</i>	<i>30 anni</i>
<i>aiuola singola</i>	<i>30 anni</i>

3. Tutte le tipologie di concessioni possono essere rinnovate, a domanda del concessionario/ avente diritto.

4. Il rinnovo può avvenire una sola volta e la sua durata è pari alla metà di quella inizialmente stabilita.

5. Il rinnovo deve essere formalmente richiesto non prima di UN anno dalla scadenza della concessione e decorre comunque dalla data di scadenza della concessione originaria.

6. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della concessione originaria

7. Il costo è pari al valore della tariffa applicata per la concessione del manufatto in vigore nel momento del rinnovo, rapportata alla durata, e quindi pari al 50% .

8. Nel caso di trasferimento del feretro ad altra sepoltura, è ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati, secondo la durata residua della sepoltura. La tumulazione del feretro può avvenire solo se il periodo residuo della concessione, comprensivo di eventuali rinnovi, non sia inferiore a 20 anni.

9. Le concessioni in uso di loculi e aiuole sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.

10. E' tuttavia consentita :

- la stipula della concessione del loculo, della celletta per ceneri, dell'ossario in vista del futuro affiancamento del coniuge/unito civilmente .
- la stipula della concessione del loculo, della tomba individuale o della celletta per ceneri, nel caso di persona in vita che non abbia parenti viventi entro il secondo grado.
- la stipula della concessione del loculo, della tomba individuale o della celletta per ceneri e ossario, purchè il richiedente abbia almeno 70 anni oppure per comprovate ragioni di salute, nonchè nel caso di persona deceduta che non abbia parenti viventi entro il secondo grado, da parte di terzi.

11. Tutte le spese relative alla tumulazione delle cassette resti e/o delle urne cinerarie, così come delle eventuali indagini esplorative degli spazi residui per tumulazione, sono a carico del concessionario.

12. Le concessioni perpetue mantengono la loro perpetuità. Gli aventi titolo, senza applicazione di oneri concessori, possono rinunciare al vincolo di perpetuità ovvero richiedere la trasformazione della concessione perpetua in concessione a scadenza per un periodo comunque non superiore, a seconda del tipo di concessione, a quanto previsto al precedente comma 2);

13. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

14. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione. L'eventuale rinnovo dei loculi sarà tuttavia pari a 25 anni.

#### Art. 22 REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE

1. La domanda di riconoscimento della sussistenza di diritti di concessioni, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione e tale atto non risulti agli atti del Comune né possa

essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, deve essere integrata da opportuna documentazione che ne provi l'esistenza.

2. Ove i fatti risultino comprovati, il Dirigente Responsabile del Servizio ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

#### **Art. 23 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del Comune; pertanto **le esumazioni ordinarie** possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. In esito **all'esumazione** ordinaria, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei, stante il rinvenimento di cadavere non completamente mineralizzato, la cui valutazione è demandata agli addetti cimiteriali, in mancanza di richiesta di diversa destinazione, il cadavere viene mantenuto nella stessa sepoltura.
3. **Le estumulazioni ordinarie** saranno effettuate indipendentemente dalla durata della concessione, decorsi 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
4. In esito **all'estumulazione** ordinaria, nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, si procederà all'inumazione in campo indecomposti. I resti ossei e le ceneri saranno conferiti nell'ossario comune.
5. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, trascorsi trenta giorni dalla data dell'operazione, i resti ossei rinvenuti saranno conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari o chiunque ne abbia interesse non abbiano disposto diversamente.
6. Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria sarà data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni
7. Le attività di esumazione e di estumulazione che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti capoversi del presente articolo, dette straordinarie, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta, a cura e spese dei parenti del defunto nei seguenti casi:
  - per successiva tumulazione in tomba collettiva o individuale;
  - per trasporto in altra sepoltura;
8. E' fatta salva, in via eccezionale, la facoltà del Comune di effettuare tali operazioni a propria cura e/o spese.
9. E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono essere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti.
10. Allo scadere della sepoltura, in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per chicchessia; nel caso di opere cimiteriali giudicate di interesse artistico/storico da personale comunale abilitato, il Cimitero ne promuove una catalogazione ed idonea custodia per l'eventuale riutilizzo.
11. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato, a discrezione dell'Amministrazione comunale. Gli eventuali proventi derivanti dalla loro cessione saranno utilizzati per finanziare prestazioni e interventi per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.
12. Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai familiari, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione; se non richiesti, saranno consegnati all'ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti, per le procedure di competenza.
13. La Giunta comunale stabilirà le fattispecie per le quali potrà essere accordata la cessione, a titolo gratuito, dei beni di cui sopra, avuto riguardo del valore dei medesimi e solo a favore di enti e comunità o associazioni non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

#### **Art. 24 - ONEROSITÀ DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Le esumazioni e le estumulazioni da concessioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. I relativi pagamenti vanno effettuati in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

### **TITOLO V**

#### **CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Art. 25 – COSTRUZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Alla realizzazione delle sepolture private con sistema di tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale, anche per quanto concerne la preventiva acquisizione dei titoli abilitativi previsti in materia edilizia, nonché quelle del presente Regolamento e del Piano cimiteriale comunale. Le varianti, anche in corso d'opera, sono sottoposte alla medesima disciplina.
2. Le sepolture private interrato sono realizzate secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia nonché secondo le tipologie, dimensioni e caratteristiche tecniche contenute nel Piano cimiteriale, anche per ragioni di uniformità architettonica.
3. I lavori di costruzione relativi a manufatti funerari inerenti sepolture private dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza.
4. I termini temporali di cui al comma 3 del presente articolo potranno essere prorogati in caso di comprovate e motivate esigenze da parte dei concessionari.
5. La concessione di area destinata alla costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario alla presentazione del relativo progetto, entro 2 mesi dalla data di rilascio della concessione. Dietro motivata richiesta, il responsabile del procedimento può concedere una proroga di non oltre 2 mesi del termine predetto.
6. La tipologia e le caratteristiche dei manufatti privati sono preventivamente rese note dal concessionario mediante deposito al competente Ufficio comunale del progetto esecutivo corredato con schemi grafici e riportante, in particolare, le dimensioni delle sepolture da realizzare (loculi per feretri o nicchie per ceneri o resti ossei, ecc.) e relative coperture, arredi e monumenti, comprensivi delle relative epigrafi.
7. I progetti di costruzione sono approvati dal competente ufficio comunale in conformità alle previsioni del presente Regolamento, del Piano cimiteriale e delle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. Nel provvedimento di approvazione è stabilito il numero di tumuli che possono essere accolte nel sepolcro, in funzione del provvedimento di concessione dell'area. Possono essere imposte, nei modi di legge, particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori.
8. Gli interventi di ordinaria manutenzione e quelli che non alterano il sepolcro in alcuna parte ma tendano solo a conservarlo sono soggetti alla sola preventiva comunicazione all'Ufficio servizi Cimiteriali.
9. Per tutti i dettagli costruttivi si fa riferimento alle indicazioni del Piano Cimiteriale vigente nel tempo.

#### **Art. 26 - MONUMENTI ED ARREDI FUNEBRI**

1. Le sepolture private in aree di tumulazione possono essere arricchite mediante la posa di arredi e monumenti funebri a cura ed onere dei concessionari, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dal Piano cimiteriale.
2. La posa o sostituzione di monumenti funebri è soggetta alla disciplina amministrativa contenuta nell'articolo precedente.

#### **Art. 27 - LASTRE DI CHIUSURA DI LOCULI, OSSARI E CINERARI**

1. Le lastre di chiusura di loculi, ossari e cinerari devono essere di idoneo materiale resistente nel tempo, secondo le caratteristiche già definite dal Comune. Alle lastre di chiusura possono essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e portalampane votive, secondo le indicazioni del Piano Cimiteriale.
2. La rimozione e/o la posa della lastra di copertura ai fini dell'abbellimento della stessa devono essere eseguite da parte di impresa incaricata dal concessionario, alla quale fa carico la responsabilità per rotture o danni dipendenti dagli interventi eseguiti.

#### **Art. 28 – IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE**

1. Ogni fossa, loculo, tomba, celletta deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche indicate dal Comune.
2. Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati dal Comune, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali ammessi in relazione al carattere del cimitero o della singola zona di esso ed in conformità alle norme tecniche attuative del piano cimiteriale.
3. Ogni posto è corredato da una lastra per l'apposizione dei dati del deceduto ( nome, cognome, data di nascita e data del decesso) della fotografia, della croce (se voluta), del vaso portafiori e dell'elemento predisposto per l'illuminazione votiva, ed eventualmente una breve epigrafe.
4. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano e, se in lingua straniera, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana, che deve essere tenuta agli atti del cimitero.
5. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.
6. Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

#### **Art. 29 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE - CONSERVAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI**

1. I concessionari delle sepolture private, gli aventi diritto da questi, i loro ascendenti, discendenti, eredi e legatari hanno l'obbligo, per tutta la durata della concessione, di mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti costituenti la sepoltura in ogni loro parte, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate ed alla conservazione dei tumuli in terra.
2. Qualora i soggetti obbligati non ottemperino a quanto previsto al comma precedente, ovvero nessuno di essi risulti reperibile a seguito di specifici accertamenti, così da determinare condizioni di degrado della sepoltura, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti reperiti, provvede ad avviare nei modi di legge il procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 40
3. Qualora sussistano ragioni di opportunità legate alla conservazione di manufatti di particolare pregio ovvero alla funzionalità del Cimitero, ovvero in caso di pericolo, il Comune può in subordine procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, in danno dei soggetti obbligati.
4. Il Comune ha in ogni caso facoltà di disporre la rimozione di manufatti, lapidi ed altri ornamenti che siano ritenuti indecorosi per ragioni estetiche, di decenza o di igiene, nonché di far cancellare o correggere iscrizioni funebri erronee o indecorose. Previa diffida ai soggetti obbligati, in caso di inottemperanza il Comune vi provvede d'ufficio, in danno dei soggetti obbligati.
5. Al fine della conservazione e della tutela dei beni culturali, il Comune promuove le azioni di propria competenza idonee a garantire l'applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) anche rispetto alle sepolture private, in via generale nonché in occasione di interventi di manutenzione sulle stesse. Si richiama a tal fine quanto disposto al precedente art. 23 c. 10

### **CAPO VI CREMAZIONE**

#### **Art. 30 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso soggetto al pagamento di tariffa. E' altresì oneroso il servizio di sepoltura di ceneri, che può essere :
  - celletta ossario / cineraria
  - loculo
  - tumulazione ipogea in luogo stabile e delimitato in aiuola trentennale (nel numero massimo di quattro)
  - aiuola cimiteriale
  - urna integrata in manufatto posto sulla lastra copritomba (nel numero massimo di quattro)
2. La cremazione di cadavere è preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nei modi ed al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme in materia.

3. E' necessario un certificato medico che escluda ufficialmente l'ipotesi che la morte sia stata causata da un reato.
4. Nel caso di cremazione di cadavere in precedenza sepolto, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di sepoltura.
5. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti.
6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili ed i prodotti del concepimento è autorizzata dall'Azienda Sanitaria dove è avvenuto l'evento.

#### **Art. 31 - RACCOLTA E TUMULAZIONE DELLE CENERI**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria avente i requisiti stabiliti dalle norme in materia, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta

#### **Art. 32 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta, individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere racchiusa in un luogo confinato e stabile, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, resistente, non profanabile.
4. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
5. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
6. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

#### **Art. 33 - CONTROLLI**

Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici ed a campione, sull'effettiva collocazione delle ceneri indicata dall'avente titolo.

#### **Art. 34 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo di dispersione, quest'ultimo è scelto dal coniuge o dall'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato all'art. 2 "definizioni" del presente regolamento.
3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione le ceneri sono disperse nel cinerario comune o nell'area per la dispersione delle ceneri (Giardino delle ceneri).
4. La dispersione delle ceneri è consentita nel Giardino delle ceneri presso il Cimitero Maggiore.
5. Per i defunti per i quali sia stata autorizzata la dispersione delle ceneri può venire apposta, in apposito spazio a ciò destinato all'interno del cimitero maggiore, una targa commemorativa che riporti i dati anagrafici del defunto.
6. La conseguente spesa è posta a carico del richiedente.
7. Tale operazione potrà essere espletata esclusivamente previa formale richiesta del soggetto incaricato della dispersione.

#### **Art. 35 - MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Il Comune di Voghera autorizza la dispersione nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno del cimitero (Giardino delle ceneri);
  - in aree naturali e nei corsi d'acqua, individuati nell'ambito delle aree di propria competenza;
  - fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro;
  - in analoghi spazi presso altri Comuni, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

### Art. 36 - CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, è possibile autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi, esterni ai cimiteri, destinati appositamente alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione, secondo le indicazioni tecniche dell'A.T.S. e dell'A.R.P.A., a tutela dell'igiene pubblica della salute della comunità e dell'ambiente.
2. Per mere esigenze di natura programmatica e di controllo, l'individuazione dell'area verrà comunque inserita nell'ambito del piano regolatore cimiteriale comunale, ovunque sia individuata all'interno del territorio comunale.
3. L'istituzione di cimiteri per animali d'affezione e le loro modalità di funzionamento e gestione sono soggette ad autorizzazione del comune secondo le procedure definite da apposito regolamento comunale.
4. Il comune garantisce la gestione della struttura cimiteriale secondo le forme individuate dalla normativa vigente, anche affidandola a servizi esterni all'ente.
5. La struttura cimiteriale accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia" (come definiti nella Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 1987, ratificata con la Legge 201/2010 e s.m.i.), deceduti sul territorio comunale ovvero che ovunque deceduti siano di proprietà di cittadini residenti nel comune.
6. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita certificazione medica veterinaria escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
7. Al comune compete il controllo sul funzionamento della struttura cimiteriale e la vigilanza in generale sull'applicazione del regolamento di cui al precedente comma 3, nonché la vigilanza igienico sanitaria avvalendosi della competente A.T.S.
8. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e successive disposizioni.

## TITOLO VIII RINUNCIA E RIUTILIZZO

### Art. 37 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE - CONSERVAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI, MONUMENTI DI PREGIO E SEPOLTURE STORICHE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura privata a tempo determinato o perpetua da parte dell'avente titolo, a condizione che sia libera o liberabile da feretri, ceneri o resti ossei e da manufatti privati non riutilizzabili. Le eventuali spese sono poste a carico a cura e spese del richiedente
2. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso della somma corrisposta quale tariffa al momento del rilascio della concessione, al netto delle spese contrattuali, calcolata come segue:
3. canone concessorio pagato / durata concessione x anni residui
4. Se il loculo / l'aiuola sono già stati utilizzati il rimborso è decurtato di un ulteriore 10%

5. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere per l'edificazione di sepolture private quando non siano state eseguite opere. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari all'50% della tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione. Il rimborso avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio
6. Nessuna somma è rimborsata in caso di rinuncia oltre il decimo anno dalla concessione.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.
8. I manufatti funerari conservati ai sensi del comma precedente e le relative aree di sedime possono formare oggetto di nuova concessione a privati, la cui durata è disciplinata dall'art. 21 secondo la tipologia, a richiesta degli interessati a fronte del versamento al Comune della corrispondente tariffa al momento vigente e di un corrispettivo per la concessione del manufatto esistente, il cui valore viene determinato con atto della Giunta Comunale su relazione dell'ufficio tecnico.
9. L'atto di nuova concessione prevede gli obblighi, a carico del concessionario, necessari a perseguire le finalità indicate al comma precedente.

#### **Art. 38 – RIUTILIZZO DELLA SEPOLTURA**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Il concessionario o l'avente titolo possono chiedere - in loculi o tombe già completamente occupati, secondo l'originario titolo o, comunque, di fatto ed in luogo dell'ampliamento della costruzione, ove possibile - la tumulazione di nuovi feretri di aventi ivi diritto alla sepoltura ai sensi del presente Regolamento, a fronte della estumulazione di uno o più cadaveri, ceneri o resti precedentemente tumulati, loro riduzione in resti o cremazione per essere ritumulati nella medesima sepoltura, o posti in ossario/cinerario comune ovvero tumulati in cimitero di altro Comune. La tumulazione dei nuovi feretri, dei resti o ceneri è soggetta al pagamento della tariffa tempo per tempo vigente.
3. Qualora la richiesta di riutilizzo del sepolcro per tumulazione di nuovi feretri ai sensi del comma 2 interessi concessioni perpetue, la stessa comporta la novazione del precedente rapporto concessorio e la stipula di una nuova concessione a tempo determinato, disciplinata dal presente Regolamento, senza applicazione di oneri concessori. Tuttavia, in caso di rinnovo alla scadenza verrà applicata la tariffa vigente nel tempo.

### **TITOLO IX ESTINZIONE E DECADENZA**

#### **Art. 39 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni si estinguono:
  - alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
  - con la soppressione del cimitero a termini di legge;
  - per rinuncia o decadenza;
  - abbandono
2. Al momento dell'estinzione della concessione gli aventi diritto possono chiedere al Comune di recuperare dalla sepoltura i monumenti, arredi, segni funebri, decorazioni e simili.
3. Se si tratta di opere di interesse storico o artistico soggette a vincolo si applicano le norme in materia.
4. Al momento dell'estinzione della concessione, qualora gli aventi titolo non dispongano sulla ricollocazione di feretri, resti o ceneri tumulati, vi provvede il Comune collocando i medesimi, previa informazione agli interessati, se reperibili, rispettivamente in area per l'inumazione, nell'ossario o cinerario comune.

#### **Art. 40 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza della concessione cimiteriale, perpetua o temporanea, è dichiarata, senza rimborso alcuno, nei seguenti casi:
  - a) quando è accertato che il concessionario e gli aventi diritto sono deceduti e sono stati collocati in altra sepoltura;
  - b) quando è accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;



- c) quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi titolo non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione entro 24 mesi dalla data del titolo abilitativo ai lavori e si abbia palese stato di abbandono della erigenda sepoltura;
  - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e decoro della stessa; l'accertamento delle condizioni indicate è documentato con verbale di sopralluogo corredato da rilievi fotografici, a cura di personale comunale;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo e la decadenza sia espressamente prevista nell'atto di concessione;
  - g) quando i concessionari e i discendenti, anche per le concessioni perpetue, siano estinti o irreperibili.
2. Previo accertamento dei relativi presupposti, l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza della concessione è comunicato agli interessati tramite uno dei seguenti sistemi: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, notifica tramite messo.
  3. Nei casi indicati al comma 1, la decadenza non può essere dichiarata se non previa diffida e contestuale concessione, ove possibile, di un termine per ottemperare, come sopra comunicata/notificata al concessionario o, se defunto, ai suoi aventi titolo, ed allorquando gli interessati non abbiano provveduto.
  4. La diffida relativa alla lettera c) del comma 1 fissa un termine massimo di un ulteriore anno per ultimare i lavori. La diffida relativa alla lettera e) fissa un termine massimo di 6 mesi per ottemperare agli obblighi ivi previsti.
  5. In caso di accertata irreperibilità degli interessati, l'avvio del procedimento e la diffida sono pubblicati al sito del Comune e sono altresì affissi all'ingresso del Cimitero ed in corrispondenza della sepoltura per almeno 90 giorni consecutivi.
  6. Il procedimento dovrà opportunamente essere avviato in concomitanza con la ricorrenza dei Morti.
  7. Trascorso invano il termine contenuto nella diffida, è adottato il provvedimento di decadenza della concessione con il quale, una volta definitivo e pubblicato per ulteriori 90 giorni, la concessione ritorna in possesso del Comune e può essere assegnata ex novo. Il provvedimento finale è assunto dal Dirigente competente o suo delegato e comunicato/notificato agli interessati tramite uno dei seguenti sistemi: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, notifica tramite messo, pubblicazione all'albo pretorio, pubblicazione al sito comunale.
  8. Nei casi di decadenza, rinuncia ed estinzione, in mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture di defunti ancora presenti nella tomba, i feretri saranno inumati nel campo comune; i resti e le ceneri saranno conferiti nell'ossario o nel cinerario comune.

## TITOLO X

### REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI

#### **Art. 41 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri cittadini sono stabiliti dal Sindaco e sono tenuti ben visibili al pubblico all'ingresso dei cimiteri e resi noti alla cittadinanza tramite gli strumenti di comunicazione ritenuti più opportuni dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale potrà vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per cause di forza maggiore o per la salvaguardia della pubblica incolumità.
3. E' parimenti esposto al pubblico, all'ingresso dei cimiteri, il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche.
4. Presso l'ufficio di custodia del Cimitero Maggiore di Voghera è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture, perché possa essere compilato cronologicamente e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
5. E' data la possibilità agli interessati di localizzare le sepolture ricercate mediante utilizzo di sistema dedicato disponibile sul sito comunale.

#### **Art. 42 - PULIZIA DELLE TOMBE**

La pulizia delle tombe deve essere svolta dai concessionari o da personale di loro fiducia espressamente e direttamente incaricato.

#### **Art. 43 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

1. L'ingresso nei cimiteri è consentito esclusivamente a piedi.
2. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, se non munito del contrassegno per disabili o autorizzazione rilasciata dal Comune. Tali veicoli possono accedere al cimitero e circolare solo secondo orari prestabiliti. E' facoltà dell'amministrazione comunale disporre verifiche sui permessi rilasciati per appurare la permanenza dei requisiti previsti.
3. All'interno dei cimiteri vige il codice della strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare ad una velocità non superiore a 10 km/h. E' vietata la circolazione e la sosta dei veicoli sui manti erbosi e sulla ghiaia.
4. All'interno del cimitero maggiore la circolazione veicolare è consentita esclusivamente lungo la corsia centrale asfaltata.
5. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche, per motivi contingenti o eccezionali e nel periodo della commemorazione dei defunti.

#### **Art. 44 - REGOLE COMPORTAMENTALI**

1. Nei cimiteri è vietato a chiunque:
  - gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
  - calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
  - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
  - fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
  - l'ingresso e la permanenza alle persone in stato di ubriachezza, di esaltazione, a torso nudo, o con abbigliamento ritenuto dagli addetti preposti non decoroso secondo il comune senso del pudore;
  - esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
  - asportare fiori e piante in maniera fraudolenta.
2. All'interno dei cimiteri, potranno essere autorizzate specifiche iniziative, nel rispetto della sacralità del luogo, per la valorizzazione degli aspetti culturali e sociali.
3. Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale.
4. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Eventi, manifestazioni, cerimonie e comunque la riproduzione di musica all'interno del Cimitero devono essere preventivamente autorizzati, nonché l'ingresso e lo stazionamento in massa non derivante da cerimonia funebre.
6. E' consentito l'ingresso agli animali d'affezione nell'apposito trasportino ovvero al guinzaglio. Gli animali di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e per inibire eiezioni dell'animale sugli spazi verdi e sui monumenti funebri ed in ogni caso la stessa deve essere immediatamente rimossa.
7. Il personale addetto è tenuto a far osservare le norme del presente Regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.
8. Nelle aree esterne ai cimiteri è vietata qualsiasi forma di commercio, se non la vendita di fiori.

#### **Art. 45 - OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Nelle sepolture e sulle tombe di famiglia è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso. E' proibito piantare qualsiasi tipo di essenza a fianco, davanti e sul retro della sepoltura, ovvero deporre in tali aree oggetti di qualsiasi genere.

2. Piantumazioni, a cura e spese del privato, all'interno dell'area oggetto di concessione per la costruzione di cappella di famiglia possono essere autorizzate dall'Amministrazione comunale sempreché non arrechino pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e danno alle strutture cimiteriali.
3. Il Comune provvederà, previa diffida, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. Le essenze piantumate da privati nei terreni adiacenti alle tombe esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento devono essere rimosse a cura e spese dei proprietari.
5. Negli ossari, cinerari e nei reparti di loculi è consentito adornare il tumulo con fiori recisi, di plastica o seta.
6. In tutti gli spazi cimiteriali è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.
7. La rimozione e lo smaltimento di quanto collocato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a cura e spese del concessionario/i. In caso di inerzia e previa diffida al/i concessionario/i inadempiente/i, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio, con spese a carico del privato.

## **TITOLO XI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **Art. 46 - IMPRESE AUTORIZZATE**

1. Per l'esecuzione di lavori, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e simili delle sepolture in concessione, quando non si tratti di interventi riservati al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese titolate all'esercizio dell'attività specifica autonomamente individuate.
2. Il concessionario o gli altri aventi titolo, previa comunicazione all'Ufficio Cimiteri, possono, sotto la propria diretta responsabilità, eseguire o far eseguire nei modi di legge sulle sepolture private quegli interventi di manutenzione ordinaria, esclusi dalla normativa in materia edilizia e sulla sicurezza del lavoro, che non richiedono l'utilizzazione di strumenti o perizie particolari e non siano possibile causa di rischio, anche per i visitatori.
3. Le ditte chiamate a svolgere nei cimiteri, per conto di cittadini, lavori connessi alla propria attività d'impresa devono essere autorizzate ad operare nelle aree cimiteriali, ovvero, ove richiesto, devono essere in possesso dei necessari titoli abilitativi. Le imprese che accedono al cimitero devono esibire l'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
4. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
5. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa.

### **Art. 47 - LAVORI NEI CIMITERI**

1. L'esecuzione di quanto sopra richiede la preventiva presentazione al Comune delle istanze/comunicazioni e documenti previsti dalle norme in materia (edilizia, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.) in relazione alla tipologia di attività da eseguirsi.
2. Anche in assenza di previsioni normative, l'esecuzione di detti interventi deve comunque essere preventivamente comunicata all'Ufficio Cimiteri, con l'indicazione della data di esecuzione, una copia dell'incarico affidato e la descrizione degli interventi da eseguire.
3. La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione liberatoria, conforme al modello fornito dal Comune, con la quale gli interessati e l'impresa sollevano espressamente il Comune da ogni tipo di responsabilità connessa all'esecuzione dell'intervento e si obbligano al rispetto della normativa in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazione del lavoro e delle norme del presente Regolamento.
4. Al momento dell'ingresso deve essere consegnata al personale cimiteriale una comunicazione, firmata dal responsabile dell'impresa, contenente l'indicazione ed ubicazione delle sepolture su cui si intendono eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o committente con una copia

dell'incarico affidato e la tipologia dei lavori da eseguirsi, l'indicazione del mezzo utilizzato e la relativa targa.

5. tali dati verranno conservati in apposito registro sul quale varrà indicata anche l'ora di ingresso ed uscita dell'impresa.
6. In caso di evidenti inadempienze relative alle norme sulla sicurezza del lavoro o di attività che rechino pericolo, danno o disturbo alla struttura od alle attività cimiteriali, il personale addetto al servizio cimiteriale ne intima la sospensione immediata, fatte salve le ulteriori previsioni di legge.
7. Nei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, che devono esservi introdotti pronti per essere posati, fatta salva quella strettamente necessaria per gli adattamenti di dettaglio. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi ed è strettamente connessa al percorso ed alla località dove viene effettuato l'intervento.
8. Coloro che eseguono i lavori devono adottare tutte le cautele di legge, quelle comunque necessarie per garantire l'incolumità di cose e persone ed osservare in ogni caso le norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, in quanto applicabili. Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera di monumenti le imprese incaricate dell'esecuzione devono consegnare all'ufficio tecnico competente il piano operativo della sicurezza e, nei casi previsti dalla legge, anche il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
9. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori o proveniente da essi dovrà essere custodito e circoscritto esclusivamente all'interno dell'area di cantiere; soltanto in caso di impossibilità oggettiva quanto sopra potrà essere depositato, per il tempo strettamente necessario, nei luoghi e nei modi preventivamente indicati ed autorizzati dal Servizio cimiteriale. E' fatto divieto di occupare spazi pubblici senza preventiva autorizzazione ed il pagamento degli eventuali tributi, ovvero spazi diversi o ulteriori a quelli autorizzati. Tutto quanto irregolarmente posizionato all'interno dei Cimiteri sarà rimosso d'ufficio, senza preavviso nel caso costituisca pericolo od intralcio alla normale fruibilità e destinazione dei luoghi. I costi di rimozione saranno posti a carico di chi esegue i lavori.
10. La temporanea delimitazione delle aree concesse per la costruzione di sepolture o di quelle indicate al comma precedente deve essere limitata entro lo spazio assegnato, essere adeguatamente recintata e segnalata, avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità delle persone, secondo le norme in materia.
11. E' fatto obbligo a coloro che eseguono i lavori di provvedere al ripristino e pulizia degli spazi al termine delle attività. I rifiuti e materiali prodotti durante l'esecuzione degli interventi devono essere tempestivamente asportati dal Cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 48 – ORARI E LIMITAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Qualunque tipo di lavoro nei Cimiteri può essere svolto solo durante gli orari di apertura al pubblico.
2. Per ragioni di sicurezza l'Ufficio Servizi Cimiteriali può limitare ulteriormente l'esecuzione di lavori in giorni di particolare afflusso di persone, ovvero in presenza di lavori di manutenzione e durante inumazioni ed esumazioni, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

#### **Art. 49 - PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. A tutela della sicurezza delle persone e del decoro dei luoghi, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti il Dirigente competente, con proprio provvedimento, adotta specifiche prescrizioni e limitazioni per l'introduzione, la posa in opera di materiali e per i lavori in genere, con riguardo ai giorni di prevedibile maggiore afflusso di visitatori.
2. Nella stessa occasione, le imprese operanti nei Cimiteri devono in ogni caso sospendere tutti i lavori non ultimati e provvedere alla messa in sicurezza dei cantieri, alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi e simili ed alla rimozione di tutto ciò che risulta potenzialmente pericoloso o contrario al particolare decoro dei luoghi.

#### **Art. 50 - RESPONSABILITÀ**

I concessionari delle sepolture sono responsabili verso il Comune della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi in genere e degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi in dipendenza degli stessi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice.

#### **Art. 51 - VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico, o suo delegato, vigila che l'esecuzione delle opere, costruzioni, lavori e simili sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed agli eventuali vincoli o prescrizioni imposti. Egli può impartire le opportune disposizioni e fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dalla legge o dal presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico o suo delegato, con l'ausilio del personale addetto al Cimitero, accerta, ad interventi ultimati, la loro regolare esecuzione.

### **TITOLO XII ATTIVITÀ FUNEBRE**

#### **Art. 52 - REQUISITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

1. Ad integrazione di quanto già precisato all'art. 10, per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento di salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa.
3. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

#### **Art. 53 - OBBLIGHI E DIVIETI**

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. E' vietato:
  - a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
  - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
  - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

#### **Art. 54- VIGILANZA SUI SERVIZI FUNEBRI**

1. Le imprese esercenti l'attività funebre sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'Azienda sanitaria per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi, conservativi e di ossa.

### TITOLO XIII

#### RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

##### **Art. 55 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
  - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale; terre di scavo, smurature e similari,
  - c) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale.

##### **Art. 56 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente articolo devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare.
4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.
5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale.

### TITOLO XIV

#### NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 57 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalle norme di Legge vigenti in materia, nonché a sanzioni, come previsto dall'art. 7 bis del TUEL, da applicarsi con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive integrazioni e modifiche, il cui importo è determinato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa;
3. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
4. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente competente dovrà attenersi ai seguenti criteri:
  - a) valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;

- b) comportamento recidivo del soggetto.
6. Resta salva la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
  7. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle infrazioni sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale .

**Art. 58 - RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla vigente legislazione regionale e a tutte le normative e circolari n e l t e m p o vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.

**Art. 59 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Da tale data si intende abrogato il Regolamento previgente in materia ed ogni altra disposizione introdotta da precedenti provvedimenti dell'Amministrazione comunale inerenti i contenuti del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, fatti salvi i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di regolamenti previgenti

#####

## Sommario

TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - OGGETTO.....	2
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	2
Art. 3 - COMPETENZE.....	3
Art. 4 - RESPONSABILITA'.....	4
Art. 5 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE.....	4
Art. 6 - SERVIZI GRATUITI.....	4
Art. 7 - TARIFFE.....	5
TITOLO II.....	5
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI.....	5
Art. 8 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO.....	6
Art. 9 - PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.....	6
Art. 10 - ATTIVITA' FUNEBRE.....	6
Art. 11 - TRASPORTO FUNEBRE.....	6
Art. 12 - SERVIZIO FUNEBRE.....	7
Art. 13 - PIANO CIMITERIALE.....	7
TITOLO III.....	7
TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI.....	7
Art. 14- ELENCO CIMITERI.....	7
Art. 15 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO.....	8
Art. 16 - AMMISSIONE NEI CIMITERI.....	8
Art. 17 - SEPOLTURE RISERVATE AI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	8
Art. 18 - TIPI DI SEPOLTURA.....	8
Art. 19 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	9
TITOLO IV.....	9
SEPOLTURE NEI CIMITERI.....	9
Art. 20 - CONCESSIONE CIMITERIALE: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Art. 21 - DURATA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO.....	10
Art. 22 REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE.....	10
Art. 23 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	11
Art. 24 - ONEROSITÀ DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	12
TITOLO V.....	12
CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE.....	12
Art. 25 - COSTRUZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	12
Art. 26 - MONUMENTI ED ARREDI FUNEBRI.....	12
Art. 27 - LASTRE DI CHIUSURA DI LOCULI, OSSARI E CINERARI.....	12
Art. 28 - IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE.....	13
Art. 29 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE - CONSERVAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI.....	13
CAPO VI.....	13
CREMAZIONE.....	13
Art. 30 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	13
Art. 31 - RACCOLTA E TUMULAZIONE DELLE CENERI.....	14
Art. 32 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	14
Art. 33 - CONTROLLI.....	14
Art. 34 - DISPERSIONE DELLE CENERI.....	14
Art. 35 - MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	14
TITOLO VII.....	15
DISPOSIZIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE.....	15
Art. 36 - CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE.....	15



<b>TITOLO VIII</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>RINUNCIA E RIUTILIZZO</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 37 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE - CONSERVAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI, MONUMENTI DI PREGIO E SEPOLTURE STORICHE.....	15
Art. 38 - RIUTILIZZO DELLA SEPOLTURA .....	16
<b>TITOLO IX</b> .....	16
<b>ESTINZIONE E DECADENZA</b> .....	16
Art. 39 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE .....	16
Art. 40 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	16
<b>TITOLO X</b> .....	17
<b>REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI</b> .....	17
Art. 41 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO .....	17
Art. 42 - PULIZIA DELLE TOMBE.....	18
Art. 43 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE.....	18
Art. 44 - REGOLE COMPORTAMENTALI.....	18
Art. 45 - OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	18
<b>TITOLO XI</b> .....	19
<b>LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</b> .....	19
Art. 46 - IMPRESE AUTORIZZATE .....	19
Art. 47 - LAVORI NEI CIMITERI.....	19
Art. 48 - ORARI E LIMITAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	20
Art. 49 - PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI .....	20
Art. 50 - RESPONSABILITÀ .....	21
Art. 51 - VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	21
<b>TITOLO XII</b> .....	21
<b>ATTIVITA' FUNEBRE</b> .....	21
Art. 52 - REQUISITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE.....	21
Art. 53 - OBBLIGHI E DIVIETI .....	21
Art. 54- VIGILANZA SUI SERVIZI FUNEBRI .....	21
<b>TITOLO XIII</b> .....	22
<b>RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI</b> .....	22
Art. 55 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	22
Art. 56 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	22
<b>TITOLO XIV</b> .....	22
<b>NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	22
Art. 57 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	22
Art. 58 - RINVIO AD ALTRE NORME .....	23
Art. 59 - DISPOSIZIONI FINALI .....	23

